

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 2028**

Disposizioni in materia di
riordino della tassazione
dei fondi di investimento
mobiliare chiusi

aprile 2010
n. 207



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano _2948

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 2028

Disposizioni in materia di
riordino della tassazione
dei fondi di investimento
mobiliare chiusi

aprile 2010
n. 207

a cura di S. Moroni
ha collaborato L. Formosa

INDICE

PREMESSA	7
INTRODUZIONE	9
1. Gli strumenti di gestione collettiva del risparmio	9
1.1. I fondi comuni di investimento e le SICAV	9
1.2. I controlli sui fondi.....	10
1.3. Alcune tipologie di fondi di investimento.....	11
2. Il regime fiscale dei fondi comuni di investimento mobiliare.....	12
SCHEDE DI LETTURA	17
Articolo 1 (Modifica all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344).....	19
Articolo 2 (Modifica all'articolo 45 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917).....	27
Articolo 3 (Inapplicabilità di norme ai fondi comuni di investimento mobiliare)	29
Articolo 4 (Disposizioni transitorie).....	33
Articolo 5 (Entrata in vigore).....	39
TESTO A FRONTE.....	41
Articolo 1 (Modifica all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344)	43
Articolo 2 (Modifica all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).....	51

PREMESSA

L'A.S. n. 2028, recante "*Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi*", di iniziativa della Senatrice Maria Ida Germontani, è stato presentato in Senato in data 23 febbraio 2010 ed annunciato nella seduta antimeridiana n. 340 del giorno successivo.

Esso è stato assegnato alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente il 23 marzo 2010, con pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio).

INTRODUZIONE

1. GLI STRUMENTI DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

Quelli che genericamente vengono chiamati "fondi comuni" sono definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) con il termine "OICR", acronimo di "organismi di investimento collettivo del risparmio" (articolo 1, comma 1. lett. m)). L'ordinamento ha previsto varie tipologie di fondi, ma un primo criterio di distinzione è costituito dalla struttura, che distingue i fondi aperti da quelli chiusi ed i fondi dalle SICAV (società d'investimento a capitale variabile).

1.1. I fondi comuni di investimento e le SICAV

Il fondo comune di investimento è un patrimonio, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di investitori. La gestione del patrimonio può essere effettuata unicamente da una società di gestione del risparmio (SGR) o da una società di gestione estera autorizzata, che investe in modo professionale le somme dei sottoscrittori in azioni, obbligazioni e altre attività finanziarie e reali sulla base della politica di investimento predefinita nel regolamento del fondo. Il patrimonio del fondo comune costituisce la sola risorsa finanziaria utilizzabile per il rimborso delle quote sottoscritte; è quindi un patrimonio autonomo, separato da quello della società di gestione, e non può essere utilizzato in nessun caso a favore dei creditori di questa ultima.

L'investimento in un fondo comune non garantisce un rendimento prefissato, né, di norma, a differenza dell'investimento in un'obbligazione, la restituzione dello stesso ammontare del capitale inizialmente investito.

Solo quando tale circostanza sia espressamente prevista a livello contrattuale, tramite i c.d. "fondi garantiti", l'investitore ottiene la garanzia della restituzione, ad una determinata scadenza, del capitale originariamente investito, eventualmente incrementato da un rendimento minimo sempre specificato nel contratto. La garanzia può essere fornita solo da un soggetto diverso dalla società di gestione, autorizzato alla prestazione del servizio di investimento di negoziazione in conto proprio (banca o SIM). Il regolamento del fondo deve precisare, fra l'altro, i costi della garanzia e i relativi criteri di determinazione.

Il fondo comune può essere di tipo aperto o di tipo chiuso. Nel fondo aperto, le quote del patrimonio collettivo possono essere sottoscritte o rimborsate in ogni momento. Nel fondo chiuso, le quote possono essere sottoscritte solo nella fase di offerta, e rimborsate a scadenze predeterminate; tuttavia, è spesso possibile acquistare le quote, successivamente all'emissione, dai sottoscrittori iniziali ovvero venderle, prima della scadenza, a nuovi investitori.

La SICAV (società d'investimento a capitale variabile) è una società specializzata nella gestione delle disponibilità finanziarie affidate dai risparmiatori secondo un'unica politica di investimento. L'istituto svolge una funzione economica simile a quella del fondo comune aperto; a differenza di questo ultimo tuttavia, le somme raccolte dagli investitori costituiscono il capitale della SICAV stessa, che aumenta o diminuisce a seconda delle sottoscrizioni o dei rimborsi delle quote (azioni), che possono avvenire in ogni momento. Chi investe in una SICAV diviene azionista della società, acquisendone i relativi diritti (come quello di voto).

I fondi comuni e le SICAV costituiscono gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

1.2. I controlli sui fondi

La legislazione prevede un'articolata serie di controlli sull'attività di gestione dei fondi. Alcuni sono interni alla società di gestione (o alla SICAV), altri sono svolti da soggetti esterni, altri ancora sono pubblici in quanto esercitati dalle autorità di vigilanza.

I controlli interni sono affidati, innanzi tutto, al collegio sindacale che deve svolgere, secondo le regole previste dal codice civile (artt. 2397 e seguenti), una generale attività di vigilanza sull'attività sociale, controllando l'amministrazione della società, vigilando sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertando la regolare tenuta della contabilità sociale.

È inoltre prevista la figura del responsabile del controllo interno, con il compito di gestire i reclami pervenuti, di verificare che la società sia dotata di procedure interne idonee a garantire il rispetto delle norme di legge e che queste procedure vengano seguite.

I controlli esterni sono affidati a due soggetti: la società di revisione, che svolge un controllo sulla documentazione contabile della società di gestione e del fondo, e la banca depositaria.

Tutti i soggetti incaricati di controllare l'attività della SGR sono tenuti ad informare tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob delle eventuali irregolarità riscontrate.

I controlli pubblici sono esercitati dalla Consob e dalla Banca d'Italia; la Consob vigila sulla correttezza e sulla trasparenza della gestione, la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le società di gestione del risparmio (e le SICAV) e vigila in materia di stabilità patrimoniale e contenimento del rischio. Approva inoltre il regolamento di gestione del fondo e detta i limiti agli investimenti ed altre regole operative cui le SGR devono attenersi nello svolgimento della propria attività.

1.3. Alcune tipologie di fondi di investimento

I fondi comuni di investimento mobiliare aperti sono caratterizzati da un capitale variabile e dalla continua entrata e uscita dei partecipanti al fondo attraverso la sottoscrizione di nuove quote di partecipazione o il riscatto delle quote detenute.

Nell'ambito dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti (e anche delle SICAV) vengono definiti "armonizzati" quei fondi costituiti nei paesi dell'Unione europea che investono prevalentemente in strumenti finanziari quotati (azioni, obbligazioni, ecc.) e che seguono regole e criteri comuni, previsti a livello comunitario (direttiva n. 85/611/CEE) e recepiti nelle legislazioni nazionali, volti a tutelare gli interessi dei risparmiatori, sostanzialmente attraverso una limitazione dei rischi assumibili e la predisposizione di una serie di controlli. La vigilanza su questi strumenti è affidata alle autorità del paese di origine

Secondo lo schema tracciato dalle norme comunitarie i fondi "armonizzati", a prescindere dal paese di origine, dovrebbero avere caratteristiche simili e, pertanto, poter essere agevolmente commercializzati nei paesi dell'Unione.

I fondi comuni di investimento mobiliare chiusi sono disciplinati dalla legge n. 344 del 14 agosto 1993, come modificata dal D.Lgs. n. 58 del 1998, e caratterizzati da un capitale fisso e da un limite massimo di quote di partecipazione al fondo sottoscrivibili dai risparmiatori, raggiunto il quale la sottoscrizione delle quote si chiude; qualora la società di gestione intenda aumentare il volume della massa di mezzi finanziari a disposizione del fondo, dovrà deliberare il collocamento di nuove quote, secondo una procedura in un certo modo assimilabile a quella prevista per gli aumenti di capitale delle società per azioni; l'istituzione di fondi chiusi è consentita alle società di gestione del risparmio e ciascun fondo chiuso deve disporre di un proprio regolamento, approvato dalla Banca d'Italia, che individua le caratteristiche del fondo e stabilisce le modalità attraverso le quali la società di gestione è abilitata ad operare.

I fondi comuni di investimento immobiliare chiusi sono disciplinati dalla legge 25 gennaio 1994, n. 86, in parte modificata dal TUF. La gestione del fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio; il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante un'unica emissione di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di un anno a decorrere dalla data del nulla osta da parte della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo; la durata del fondo non può essere inferiore a dieci anni e superiore a trenta; per ovviare all'impossibilità di smobilizzare la quota, la normativa sui fondi immobiliari chiusi italiani prevede l'obbligatorietà della richiesta di quotazione in Borsa delle quote stesse.

I fondi speculativi (o *hedge funds*) sono previsti dal regolamento del Ministero del Tesoro n. 228 del 1999 come profilo strutturale ulteriore rispetto sia alla tradizionale dicotomia fondi aperti/chiusi sia all'oggetto di investimento; si tratta di fondi non armonizzati con soglia minima di sottoscrizione pari ad un milione di euro, il cui gestore, in deroga alle norme prudenziali sul contenimento del rischio previste dalla normativa sugli OICR (provvedimento Banca d'Italia del 20 settembre 1999) si prefigge di poter ottenere risultati positivi indipendentemente dall'andamento dei mercati in cui opera; tali fondi utilizzano sofisticate tecniche di investimento, cercando di migliorare le *performance* e proteggendo il portafoglio da eventuali ribassi del mercato ricorrendo all'apertura di posizioni speculative mediante vendite allo scoperto.

I fondi di fondi, cioè fondi non armonizzati aperti che investono esclusivamente in parti di altri OICR armonizzati, sono una tipologia introdotta nel nostro ordinamento dal provvedimento della Banca d'Italia del 20 settembre 1999.

In sintesi, i fondi comuni di investimento mobiliare aperti italiani sono stati istituiti con la legge n. 77 del 1983, le SICAV italiane con la legge n. 84 del 1992, i fondi comuni mobiliari chiusi con la legge n. 344 del 1993. Tutte queste forme di gestione collettiva del risparmio sono ora disciplinate dal TUF e dal decreto del ministero del tesoro 24 maggio 1999, n. 228 (Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento), modificato nel 2003 e nel 2005.

2. IL REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

L'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77¹ stabilisce che i fondi comuni d'investimento non siano soggetti alle imposte sui redditi. Il risultato della gestione del fondo "maturato" in ciascun anno è sottoposto ad un'imposta sostitutiva nella misura del 12,5 per cento, che viene versata dalla società di gestione del risparmio. L'aliquota dell'imposta è ridotta al 5 per cento qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni di società di piccola o media capitalizzazione ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea, purché, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento a tale condizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo.

¹ Recante "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare".

Stante il criterio di tassazione sul risultato maturato - indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione - è consentito computare i risultati negativi della gestione, maturati in un periodo d'imposta, in diminuzione dei risultati positivi dei periodi successivi. La società di gestione può altresì utilizzare tali risultati, a partire dallo stesso periodo d'imposta in cui si sono verificati, in diminuzione del risultato di altri fondi da essa gestiti, accreditando l'importo corrispondente in favore del fondo che ha maturato il risultato negativo.

La medesima disposizione della legge n. 77 del 1983 prevede poi, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, che i proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti². Fanno eccezione i proventi derivanti da partecipazioni ai fondi assunte nell'esercizio di imprese commerciali (sia nella forma di società di persone o di capitali, sia esercitate da imprenditori individuali), che concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti, ancorché l'imprenditore li abbia iscritti in bilancio indipendentemente dalla percezione. Sui proventi percepiti viene tuttavia riconosciuto un credito di imposta pari al 15 per cento del loro importo, che neutralizza l'effetto della tassazione operata a carico del fondo.

Disposizioni analoghe sono previste per le società d'investimento a capitale variabile (SICAV) dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, mentre alcune differenziazioni sono previste per i fondi comuni esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato (articolo 10-ter della citata legge n. 77 del 1983 e articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649).

In particolare, per quanto riguarda le SICAV, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, prevede che anche a tali società - non soggette alle imposte sui redditi - si applichino le già citate disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 2 a 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, concernenti i fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale.

Per quanto concerne i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento di diritto estero conformi alle direttive comunitarie (c.d. fondi armonizzati), situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, l'articolo 10-*ter*, commi 1 e 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, prevede un regime di tassazione sul "realizzato", con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento.

² Nel caso di acquisto o cessione delle quote di partecipazione al fondo al di fuori delle strutture di servizio del fondo medesimo, verso un corrispettivo diverso dal valore che le quote avevano nel giorno dell'operazione, l'eventuale differenza positiva costituirà plusvalenza tassabile agli effetti dell'imposta sui redditi.

Per tali proventi infatti i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento.

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.

Riguardo invece ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari di diritto estero diversi dai precedenti (c.d. fondi non armonizzati), il loro trattamento fiscale è disciplinato dai commi 5 e 6 del già citato articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983. In particolare tali proventi concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Essi sono soggetti, pertanto, in virtù di tale previsione normativa, alle regole di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In ogni caso, ai sensi del comma 6, nel caso di percezione di tali proventi tramite soggetti incaricati del pagamento dei medesimi, tali ultimi soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi.

Sul punto, si ricorda che il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 ("Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee") recava all'articolo 14 una disposizione - poi soppressa in sede di conversione del decreto al Senato³

³ L'articolo 14 citato aveva lo scopo di sanare la procedura di infrazione n. 2008/4145, di costituzione in mora *ex art.* 226 del Trattato CE, mediante la quale la Commissione europea aveva evidenziato alcuni punti critici del regime fiscale applicato in Italia ai proventi derivanti dalle partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie (c.d. fondi non armonizzati).

Secondo la Commissione europea, il regime fiscale di tali fondi presenta dubbi di compatibilità con i principi del diritto comunitario relativi alla libertà di circolazione dei capitali all'interno dell'Unione europea garantiti dall'art. 56 del Trattato CE e dall'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico europeo. La procedura di infrazione concerneva il disallineamento tra il trattamento fiscale dei proventi, conseguiti da persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore aventi la residenza in Italia, derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari non armonizzati di diritto estero, per la parte qualificabile come reddito di capitale, e il trattamento fiscale dei proventi derivanti da fondi mobiliari non armonizzati italiani, sempre conseguiti da persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore aventi la residenza in Italia.

La disposizione dell'articolo 14 intendeva porre rimedio a tale discrasia. Essa, tuttavia, sembrava al contempo accentuare il trattamento fiscale differenziato esistente tra le varie tipologie di organismi di investimento collettivo del risparmio negoziate in Italia. In particolare, i fondi di diritto italiano sarebbero stati tassati con aliquota sostitutiva del 12,50% sul risultato di gestione maturato nell'anno di riferimento, mentre i fondi esteri (sia quelli armonizzati, sia quelli non armonizzati oggetto della procedura di

- che modificava il regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati.

infrazione e dell'articolo 14 in parola) sarebbero stati tassati con aliquota sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto.

Il trattamento fiscale differenziato tra le varie tipologie di fondi sarebbe stato pertanto accentuato dall'intervento normativo in parola. Peraltro lo stesso *incipit* dell'articolo 14 del decreto legge n. 135 del 2009 "Nelle more di interventi di riordino generale del regime tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari" prefigurava l'opportunità di un riassetto complessivo della materia.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Modifica all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344)

1. L'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (*Disposizioni tributarie*) –

1. I fondi di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. Non si applicano le ritenute sui redditi di capitale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le ritenute di cui all'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, e l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

2. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui all'articolo 1, la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il valore di riscatto o di liquidazione è rilevato dai prospetti periodici redatti dalla società di gestione. Il costo di acquisto o di sottoscrizione è documentato dal partecipante; in mancanza di documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva; in mancanza di dichiarazione sostitutiva, il costo si considera pari a

zero. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. La ritenuta di cui al comma 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali se le partecipazioni sono possedute nell'esercizio di imprese commerciali;

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;

c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e stabili organizzazioni nel territorio dello stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo.

4. Nei confronti dei soggetti esclusi dalla applicazione del comma 3, compresi quelli esenti o non soggetti alle imposte sui redditi, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 2 percepiti da soggetti non residenti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239».

Il disegno di legge in esame, diretto a modificare il trattamento tributario a cui sono sottoposti i fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, all'**articolo 1** novella interamente l'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344.

Il vigente regime fiscale dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

L'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344 (recante "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi") detta la disciplina tributaria dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi di diritto nazionale.

Ai sensi del comma 1 detti fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta.

Il comma 2 prevede che sul risultato della gestione del fondo che matura in ciascun anno sia sottoposto ad un'imposta sostitutiva nella misura del 12,5 per cento, che va versata dalla società di gestione del risparmio.

L'aliquota dell'imposta è ridotta al 5 per cento qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni di società di piccola o media capitalizzazione ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea, purché, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento a tale condizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di due mesi successivi al compimento del predetto periodo.

A tal fine, la disposizione individua i requisiti che deve possedere una società per essere definita di piccola o media capitalizzazione: deve trattarsi, in particolare, di società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro (determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare).

Ai fini della determinazione del risultato della gestione, si procede sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno - al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata - aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983⁴, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

Ulteriori disposizioni vengono dettate per la determinazione del valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno.

⁴ Si tratta degli OICR il cui regolamento preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione.

Quanto al versamento dell'imposta sostitutiva, la società di gestione può effettuarlo in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio, al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti.

Poiché ai sensi del comma 2 vale il principio della tassazione sul risultato maturato – indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione – il comma 3 dell'articolo 11 consente di computare i risultati negativi della gestione, maturati in un periodo d'imposta, in diminuzione dei risultati positivi dei periodi successivi.

La società di gestione può altresì utilizzare tali risultati, a partire dallo stesso periodo d'imposta in cui si sono verificati, in diminuzione del risultato di altri fondi da essa gestiti, accreditando l'importo corrispondente in favore del fondo che ha maturato il risultato negativo.

Il comma 3-*bis* disciplina l'ipotesi in cui, alla cessazione del fondo, il risultato della gestione sia negativo e non sia utilizzabile dalla società di gestione in diminuzione del risultato di altri fondi. In tal caso è previsto che la società di gestione rilasci ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi delle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) in materia di plusvalenze.

Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, il comma 4 prevede in linea generale che i proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti.

Diverso è invece il trattamento previsto per i proventi derivanti da partecipazioni ai fondi assunte nell'esercizio di imprese commerciali (sia nella forma di società di persone o di capitali, sia esercitate da imprenditori individuali), che concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti, ancorché l'imprenditore li abbia iscritti in bilancio indipendentemente dalla percezione. Sui proventi percepiti viene tuttavia riconosciuto un credito di imposta pari al 15 per cento del loro importo.

La norma prevede altresì che i proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi siano determinati applicando le disposizioni dettate dall'articolo 42 (ora articolo 45), comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), su cui vedi più diffusamente *infra*.

Ulteriori disposizioni vengono infine dettate in materia di presentazione della dichiarazione dei redditi propri della società di gestione, rimandando altresì - per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso - alla disciplina generale prevista per le imposte sui redditi (comma 5).

Il nuovo regime fiscale dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi proposto dall'A.S. 2028

Come detto, l'articolo 1 del testo in esame novella l'articolo 11 della legge n. 344 del 1993. In esso, la principale innovazione apportata riguarda l'introduzione del regime di tassazione sul "realizzato" (anziché sul "maturato" come previsto nel testo vigente), con applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 12,50 per cento.

Ciò premesso, andando ad analizzare più in dettaglio il novellato articolo 11, il comma 1 presenta una serie di modifiche rispetto al testo vigente.

In primo luogo si prevede che i fondi in parola non siano soggetti, oltre che alle imposte sui redditi, anche all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

In secondo luogo si prevede la non applicazione:

- a) delle ritenute sui redditi di capitale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Il testo vigente prevede invece l'inapplicabilità di specifiche disposizioni dettate dal DPR n. 600 del 1973:

- la ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 2, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari (purché la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito);
- le ritenute del 12,50 per cento previste dall'articolo 26, commi 3 e 3-bis, sui proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del TUIR;

- b) delle ritenute di cui all'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

L'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 (su cui vedi più diffusamente *supra*) detta disposizioni tributarie relativamente ai proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero.

Il testo vigente prevede invece l'inapplicabilità limitatamente al comma 1 dell'articolo 10-ter.

- c) dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per tale imposta sostitutiva - riferita a interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli simili per i soggetti residenti - non è contemplata l'inapplicabilità da parte del testo vigente.

Il comma 2 del novellato articolo 11 apporta le modifiche maggiormente significative al regime di tassazione vigente, introducendo come anticipato la c.d. tassazione sul realizzato.

In particolare si prevede che la società di gestione del risparmio operi una ritenuta del 12,50 per cento sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR⁵, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote e il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote.

Si evidenzia che il contenuto della disposizione proposta sembra rifarsi a quanto attualmente previsto dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento di diritto estero armonizzati.

Per il calcolo suddetto:

- il valore di riscatto (o di liquidazione) va rilevato dai prospetti periodici redatti dalla società di gestione;
- il costo di acquisto (o di sottoscrizione) deve essere documentato dal partecipante.

Il costo di acquisto, in mancanza di documentazione, può essere comunque documentato con una dichiarazione sostitutiva (senza la quale, tuttavia, il costo va considerato pari a zero).

La ritenuta del 12,50 per cento non si applica invece sui proventi percepiti:

- dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari");
- dagli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m) del TUF per «organismi di investimento collettivo del risparmio» (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le SICAV.

⁵ Si tratta dei proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti.

Il comma 3 del novellato articolo 11 stabilisce l'applicazione a titolo di acconto della ritenuta del 12,50 per cento sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi nei confronti delle imprese commerciali (sia organizzate in forma di società di persone o di capitali, sia esercitate sotto forma di imprese individuali). Più in dettaglio, la ritenuta va applicata a titolo di acconto nei confronti di:

- imprenditori individuali (nel caso di partecipazioni possedute nell'esercizio di imprese commerciali);
- società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
- società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR, e stabili organizzazioni nel territorio dello stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo.

Si tratta, rispettivamente, dei seguenti soggetti:

- a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Conseguentemente a quanto stabilito dal comma 3, il nuova comma 4 prevede l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui non si applica il comma 3, compresi i soggetti esenti o non soggetti alle imposte sui redditi.

Da ultimo il comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 344 del 1993 come novellato dal testo in esame introduce un'ipotesi di esenzione soggettiva.

Specificamente, vengono esclusi dall'imposizione in parola i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi qualora siano percepiti dai soggetti non residenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 239 del 1996 (recante "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati") prevede, all'articolo 6, il non assoggettamento ad imposizione degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili percepiti da soggetti residenti negli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

Esso prevede altresì il non assoggettamento ad imposizione degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili percepiti da:

- a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- b) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni;
- c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Articolo 2

(Modifica all'articolo 45 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

«4-quater. Le somme o il valore normale dei beni distribuiti, in costanza di partecipazione, dai fondi di investimento mobiliare chiusi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle quote rilevato alla data della distribuzione e l'incremento di valore

delle quote rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto. L'incremento di valore delle quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione. La data di acquisto è documentata dal partecipante; in mancanza di documentazione, la data è documentata con una dichiarazione sostitutiva; in assenza di dichiarazione sostitutiva, la data di acquisto si considera coincidente con la data di sottoscrizione».

L'**articolo 2** del testo in esame aggiunge all'articolo 45 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - con il quale viene disciplinata la determinazione dei redditi da capitale - un nuovo comma 4-quater specificamente dedicato ai fondi di investimento mobiliare chiusi.

In particolare viene modificata la disposizione concernente la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi.

La normativa vigente, secondo quanto previsto dal comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 11 della legge n. 344 del 1993, prevede che per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applichi il comma 4-bis dell'articolo 42 (ora 45) del TUIR.

Il comma 4-bis suddetto prevede che per gli organismi d'investimento collettivo mobiliari le somme o il valore normale dei beni distribuiti - anche in sede di riscatto o di liquidazione -, nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni costituiscano proventi per un importo dato dalla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione (o riscatto, liquidazione o cessione) e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione (o acquisto).

Per la determinazione del suddetto incremento di valore occorre far riferimento all'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.

Rispetto a tale quadro normativo, il provvedimento in esame:

- da un lato elimina il richiamo al comma 4-bis dell'articolo 42 (ora 45) del TUIR (il novellato articolo 11 della legge n. 344 del 1993 non riproduce quanto attualmente previsto dall'ultimo periodo del comma 4);

- contestualmente inserisce all'articolo 45 del TUIR un nuovo comma 4-*quater* specificamente dedicato alla determinazione dei proventi dei fondi di investimento mobiliare chiusi.

Per effetto di tale disposizione, pertanto, per i fondi di investimento mobiliare chiusi le somme o il valore normale dei beni distribuiti - in costanza di partecipazione - costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle quote rilevato alla data della distribuzione e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

Analogamente a quanto attualmente previsto, viene quindi stabilito che per la rilevazione dell'incremento di valore delle quote si faccia riferimento all'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.

Nuova è invece la previsione relativa all'individuazione della data di acquisto, che deve essere documentata dal partecipante (che, in assenza di documentazione, può utilizzare una dichiarazione sostitutiva). In mancanza di documentazione e dichiarazione sostitutiva si considera come data di acquisto quella di sottoscrizione.

Articolo 3

(Inapplicabilità di norme ai fondi comuni di investimento mobiliare)

1. A decorrere dai sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

b) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;

c) il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

L'**articolo 3** del provvedimento in esame stabilisce l'inapplicabilità ai fondi comuni di investimento mobiliare di una serie di disposizioni previste per gli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Più in dettaglio, l'articolo 3 prevede che - decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame - non si applichino ai fondi mobiliari chiusi:

a) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 461 del 1997⁶ detta - in sintesi - disposizioni per il rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani.

Più specificamente prevede che i soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive hanno diritto - facendone apposita richiesta - al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei predetti proventi se erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad aliquota del 12,50 per cento (al 6 per cento se erogati da organismi d'investimento collettivo soggetti ad aliquota del 5 per cento).

Il pagamento è disposto dalla società di gestione del fondo comune, dalla SICAV ovvero dal soggetto incaricato del collocamento delle quote computandolo in diminuzione dai versamenti dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti.

Ai fini suddetti è considerato provento il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della distribuzione di proventi da parte dell'organismo, nonché la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote.

Dette norme si applicano ai soggetti residenti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996 (soggetti residenti negli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito). Qualora tali soggetti siano gli esclusivi sottoscrittori delle

⁶ Recante "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della L. 23 dicembre 1996, n. 662".

quote di organismi d'investimento collettivo mobiliare, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per cento.

b) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 505 del 1999⁷ disciplina i fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate.

Più specificamente esso prevede che gli organismi di investimento collettivo, sulla parte del risultato della gestione maturato in ciascun anno riferibile alle partecipazioni qualificate detenute, paghino l'imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento.

Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore delle partecipazioni qualificate alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei corrispettivi delle cessioni delle predette partecipazioni, il valore delle partecipazioni all'inizio dell'anno ed il costo o valore di acquisto delle partecipazioni aumentato di ogni onere ad esse relativo, con esclusione degli interessi passivi.

Si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o enti superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni.

Inoltre, sui proventi delle partecipazioni agli organismi di investimento collettivo assunte nell'esercizio di imprese commerciali riferibili al risultato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento, il credito d'imposta spetta nella misura del 36,98 per cento del loro importo.

Le suddette disposizioni si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di 100 partecipanti (ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al 50 per cento).

c) il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

L'articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005⁸ disciplina il regime tributario delle forme pensionistiche complementari.

In particolare, il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 prevedono, rispettivamente, che per i fondi pensione:

- i proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti (o iscritti) nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento;

⁷ Recante " Disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente".

⁸ Recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".

- il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione e viene detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

Articolo 4

(Disposizioni transitorie)

1. A decorrere dai sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i risultati negativi di gestione maturati fino alla data del 31 dicembre 2010 dai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi ai sensi dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tale disposizione, si considerano crediti di imposta non rimborsabili e non produttivi di interessi per un importo pari al 12,50 per cento dell'ammontare dei risultati negativi medesimi.

2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, il credito di imposta di cui al comma 1 può essere utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione del risparmio in compensazione dei versamenti delle ritenute operate ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla presente legge. La società di gestione del risparmio riconosce il relativo importo a favore del fondo al quale è imputabile il credito d'imposta compensato. In ogni caso, il credito di imposta di cui al comma 1 non può essere utilizzato, in ciascun periodo di attività, per più di un quinto del suo ammontare iniziale.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto, in tutto o in parte, alla società di gestione del risparmio secondo le modalità previste dall'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le società di gestione del risparmio cessionarie possono utilizzare, in tutto o in parte, il credito di imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, senza l'osservanza del limite stabilito dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero possono cedere, in tutto o in parte, il credito di imposta a società del gruppo secondo le disposizioni previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Nel caso in cui, alla cessazione del fondo, il credito di imposta di cui al comma 1 non sia stato completamente utilizzato, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di importo pari ad otto volte il predetto credito, computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, e successive modificazioni n. 461, e successive modificazioni. A tal fine le società di gestione del risparmio rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.

5. Per la determinazione dei proventi soggetti alla ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla presente legge, derivanti dalla distribuzione o dal rimborso delle quote dei fondi di cui al comma 1 possedute alla data del 31 dicembre 2010, si assume il valore delle quote rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.

6. In caso di distribuzione, anche in sede di riscatto o di liquidazione, si considerano prioritariamente distribuiti i proventi riferiti a periodi di attività dei fondi di cui al comma 1 che hanno inizio

a decorrere dal termine di cui al comma 1.

7. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione delle quote dei fondi di cui al comma 1 possedute alla data del 31 dicembre 2010, il costo o il valore di acquisto è aumentato di un ammontare pari alla differenza positiva fra il valore delle quote medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7

hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal termine di cui al comma 1, sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi di cui al comma 1 che hanno inizio a partire dalla predetta data.

9. Per i proventi percepiti, che si considerano percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attività dei fondi di cui al comma 1 chiusi entro il 31 dicembre 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 4 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, nel testo in vigore alla predetta data, del comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonché del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

L'articolo 4 del testo in esame reca una serie di disposizioni transitorie.

Più in dettaglio, il **comma 1** stabilisce che, a decorrere dai sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge, i risultati negativi di gestione che i fondi mobiliari chiusi abbiano maturato fino al 31 dicembre 2010 ai sensi della normativa previgente alle modifiche apportate dal presente disegno di legge e che residuano dopo la compensazione effettuata sempre in base alle stesse disposizioni, si considerano crediti di imposta.

Tali crediti d'imposta non sono rimborsabili e non producono di interessi per un importo pari al 12,50 per cento dell'ammontare dei risultati negativi medesimi.

Ulteriori disposizioni concernenti tali crediti d'imposta sono dettate dai successivi commi da 2 a 4.

Il **comma 2** in particolare stabilisce che, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i crediti d'imposta suddetti possono essere usati dalla società di gestione del risparmio in compensazione del versamento della ritenuta del 12,50 per cento sui proventi come prevista dal disegno di legge in esame.

L'utilizzo in compensazione può essere effettuato sia in parte che integralmente; peraltro tali crediti d'imposta non sono utilizzabili, in ciascun periodo di attività, per più di un quinto del loro importo iniziale.

L'importo deve essere riconosciuto dalla società di gestione del risparmio al fondo a cui è imputabile il credito d'imposta compensato.

Il **comma 3** dispone in merito alla cessione del credito di imposta di cui al comma 1. È prevista la possibilità di una sua cessione, anche parziale, alla società di gestione del risparmio secondo le modalità previste dall'articolo 43-*bis* del DPR n. 602 del 1973.

In relazione a tale credito di imposta le società cessionarie del credito possono:

- utilizzarlo, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Al riguardo non è prevista l'applicazione del limite stabilito dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Si ricorda che l'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997⁹ prevede che i contribuenti eseguano versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

L'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2001, che il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 sopra citato (ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale), è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro;

- cederlo, in tutto o in parte, a società del gruppo. È prevista in tal caso l'applicazione dell'articolo 43-*ter* del DPR n. 602 del 1973.

Si ricorda al riguardo che 43-*ter* del DPR n. 602 del 1973¹⁰ disciplina la cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo. Esso dispone in sintesi che le eccedenze IRPEG e ILOR risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità previste. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Il **comma 4** prevede l'ipotesi in cui il credito di imposta di cui al comma 1 non sia stato completamente utilizzato al momento della cessazione del fondo: in

⁹ Recante " Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni".

¹⁰ Recante " Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

tal caso i partecipanti al fondo si vedono riconosciuta una minusvalenza di importo pari ad otto volte il credito stesso.

L'ammontare di tale minusvalenza deve essere evidenziato in una apposita certificazione rilasciata dalla società di gestione del risparmio.

La minusvalenza può essere computata in diminuzione ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del TUIR, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

L'articolo 68 del DPR n. 917 del 1986 prevede, al comma 4, che le plusvalenze siano sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Il **comma 5** detta una norma transitoria concernente l'ipotesi di distribuzione o rimborso delle quote dei fondi di investimento possedute alla data del 31 dicembre 2010.

In tal caso si prevede che per il calcolo del valore delle quote suddette, al fine di determinare i proventi soggetti alla ritenuta del 12,50 per cento (come disciplinata dal testo in esame), si assuma come riferimento il valore delle quote rilevato dai prospetti periodici al 31 dicembre 2010, anziché il valore rilevato alla data di sottoscrizione (o acquisto).

Nell'ipotesi di distribuzione delle quote si considerano distribuiti prioritariamente i proventi riferiti a periodi di attività dei fondi che iniziano a decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore della legge (**comma 6**).

Il **comma 7** disciplina le modalità per la determinazione di plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di investimento possedute alla data del 31 dicembre 2010.

In particolare la norma stabilisce che per la determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze suddette, realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter, del TUIR¹¹, occorre aumentare il costo o il valore di acquisto di un ammontare pari alla differenza positiva fra il valore delle quote - come risultante dai prospetti periodici - al 31 dicembre 2010 e quello alla data di sottoscrizione o acquisto.

Il successivo **comma 8** precisa che le disposizioni dei commi precedenti (da 1 a 7) hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere da sei mesi dall'entrata in

¹¹ Si tratta in particolare delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.

vigore della legge in esame, purché riferiti a periodi di attività dei fondi di investimento che iniziano a partire dalla stessa data.

Il **comma 9** detta infine una norma transitoria per i proventi percepiti riferiti a periodi di attività dei fondi di investimento chiusi entro il 31 dicembre 2010.

Per tali proventi continuano ad applicarsi:

- l'articolo 11, comma 4, della legge n. 344 del 1993, nel testo in vigore alla predetta data;

Visto il tenore della norma, si presume che si intenda più correttamente far riferimento all'articolo 11, comma 4, "nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge".

- l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Si ricorda che l'inapplicabilità dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 461 del 1997 è prevista dall'articolo 3 del testo in esame, cui si rinvia;

- l'articolo 17, comma 2, secondo e del terzo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Anche in tal caso l'inapplicabilità della suddetta disposizione è prevista dall'articolo 3 del testo in esame.

Articolo 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
giorno successivo a quello della sua

L'**articolo 5** dispone l'entrata in vigore del testo in esame il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TESTO A FRONTE

Articolo 1

(Modifica all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344)

<p>Legge 14 agosto 1993, n. 344</p> <p><i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi</i></p>	
<p>Articolo 11</p> <p><i>Disposizioni tributarie</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I fondi di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.</p>	<p>1. I fondi di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. Non si applicano le ritenute sui redditi di capitale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le ritenute di cui all'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, e l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.</p>
<p>2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione,</p>	<p>2. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui all'articolo 1, la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il valore di riscatto o di</p>

<p align="center">Legge 14 agosto 1993, n. 344</p> <p align="center"><i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi</i></p>	
<p align="center">Articolo 11</p> <p align="center"><i>Disposizioni tributarie</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di due mesi successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi</p>	<p>liquidazione è rilevato dai prospetti periodici redatti dalla società di gestione. Il costo di acquisto o di sottoscrizione è documentato dal partecipante; in mancanza di documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva; in mancanza di dichiarazione sostitutiva, il costo si considera pari a zero. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>

<p align="center">Legge 14 agosto 1993, n. 344</p> <p align="center"><i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi</i></p>	
<p align="center">Articolo 11</p> <p align="center"><i>Disposizioni tributarie</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.</p>	
<p>3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite</p>	

<p align="center">Legge 14 agosto 1993, n. 344</p> <p align="center"><i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi</i></p>	
<p align="center">Articolo 11</p> <p align="center"><i>Disposizioni tributarie</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.	
<p>3-<i>bis</i>. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 3, la società di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.</p>	
<p>4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in</p>	

<p align="center">Legge 14 agosto 1993, n. 344</p> <p align="center"><i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi</i></p>	
<p align="center">Articolo 11</p> <p align="center"><i>Disposizioni tributarie</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>ter</i> dell'articolo 11 e dei commi 1-<i>bis</i> e 1-<i>ter</i> dell'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo è computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-<i>bis</i> dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	

<p align="center">Legge 14 agosto 1993, n. 344</p> <p align="center"><i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi</i></p>	
<p align="center">Articolo 11</p> <p align="center"><i>Disposizioni tributarie</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri, la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito indicando, altresì, i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.</p>	
	<p>3. La ritenuta di cui al comma 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:</p> <p><i>a)</i> imprenditori individuali se le partecipazioni sono possedute nell'esercizio di imprese commerciali;</p> <p><i>b)</i> società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;</p> <p><i>c)</i> società ed enti di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e stabili organizzazioni nel territorio dello stato delle società e degli enti di cui alla lettera <i>d)</i> del predetto articolo.</p>
	<p>4. Nei confronti dei soggetti esclusi dalla applicazione del comma 3, compresi quelli esenti o non soggetti alle imposte sui redditi, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.</p>

<p align="center">Legge 14 agosto 1993, n. 344</p> <p align="center"><i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi</i></p>	
<p align="center">Articolo 11</p> <p align="center"><i>Disposizioni tributarie</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 2 percepiti da soggetti non residenti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.</p>

Articolo 2

(Modifica all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917	
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi	
Articolo 45	
Determinazione del reddito di capitale	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i>, <i>f)</i>, e <i>g)</i> del comma 1 dell'articolo 44 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera <i>g)</i> del comma 1 dell'articolo 44 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera <i>b)</i> del comma 1 dell'articolo 44 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917	
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi	
Articolo 45	
Determinazione del reddito di capitale	
Testo vigente	Testo modificato
<p>quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 44 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.</p>	
<p>2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917	
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi	
Articolo 45	
Determinazione del reddito di capitale	
Testo vigente	Testo modificato
gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.	
4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.	4. <i>Identico</i>
4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.	4-bis. <i>Identico</i>
4-ter. I redditi di cui alla lettera g- <i>quinquies</i>) del comma 1 dell'articolo 44 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e	4-ter. <i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917	
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 45	
<i>Determinazione del reddito di capitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.	
	<p>4-quater. Le somme o il valore normale dei beni distribuiti, in costanza di partecipazione, dai fondi di investimento mobiliare chiusi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle quote rilevato alla data della distribuzione e l'incremento di valore delle quote rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto. L'incremento di valore delle quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione. La data di acquisto è documentata dal partecipante; in mancanza di documentazione, la data è documentata con una dichiarazione sostitutiva; in assenza di dichiarazione sostitutiva, la data di acquisto si considera coincidente con la data di sottoscrizione.</p>

Ultimi dossier del Servizio Studi

196	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 1999 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario
197	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1955 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. <i>Sintesi del contenuto con gli emendamenti proposti dalla Commissione</i>
198	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. 2002 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa
199	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1996 Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza
200	Testo a fronte	Atto del Governo n. 189 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise"
201	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1956-B Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile
202	Dossier	Atto del Governo n. 190. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat)"
203	Dossier	Atto del Governo n. 192. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri
204	Documentazione di base	Gli sviluppi del Concetto strategico della NATO
205	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2070 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
206	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2071 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".